

(N. 603)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1949

Proroga e ripristino di disposizioni finanziarie a favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

ONOREVOLI SENATORI. — In base ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, della legge 2 gennaio 1940 n. 1 sostituiti dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1942, n. 515, la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed il Banco di Sicilia vennero autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi fini, mutui garantiti dallo Stato per un importo globale di lire 400 milioni, erogabili entro otto anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessità, per importi non superiori, in ogni caso, a lire 100 milioni in un unico esercizio finanziario.

Poichè, per circostanze varie connesse anche con gli eventi bellici, l'Ente non ha fruito che in misura minima di tale previdenza, il cui ter-

mine è già scaduto il 2 gennaio 1948, e poichè, d'altra parte, sussistono tuttora le ragioni che la dettarono, è urgente e necessario disporre la proroga del termine suddetto, che si è stabilita di quattro anni, e cioè al 2 gennaio 1952, adeguando nel contempo al valore attuale della moneta l'importo globale e la quota annuale, entro cui i mutui possono essere contratti, e riducendo gli Istituti finanziatori a tre: Cassa depositi e prestiti, Istituto nazionale delle assicurazioni e Banco di Sicilia, in quanto gli Istituti previdenziali suindicati non hanno nell'attuale momento la possibilità di concorrere al finanziamento in parola.

Siccome però non si è ritenuto di far luogo all'adeguamento monetario nelle sue reali proporzioni, si è ravvisata l'opportunità di ripristinare la disposizione di cui al comma 2° dell'articolo 14 della legge 2 gennaio 1940, n. 1

(non riprodotta nell'articolo 1 della legge 15 aprile 1942 n. 515), in virtù della quale la quota annua, eventualmente non assorbita nell'anno in cui si riferisce, potrà essere utilizzata in quello successivo.

Per quanto sopra è stato predisposto, di concerto coi Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, l'unito disegno di legge che ha carattere di urgenza per le ragioni suindicate.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, già sostituiti dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1942, n. 515, sono modificati nel modo seguente:

« La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed il Banco di Si-

culia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per lo adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di un miliardo di lire, erogabile entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessità per importi non superiori, in ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio finanziario.

« La quota di 250 milioni di lire, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potrà essere utilizzata in quello successivo ».